



COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

SERVIZIO DI STATO CIVILE

**REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 13 giugno 2022

ART.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili, di seguito “riti civili”, regolati, rispettivamente, dagli artt. da 84 a 116 del Codice Civile e dal nuovo Regolamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000), nonché dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*”.

ART. 2

Celebrante

1. I riti civili sono celebrati dal Sindaco, nella sua funzione di Ufficiale di Stato Civile, o da un suo delegato, secondo il disposto di cui all’art. 1 del D.P.R. 396/2000, nonché, in alternativa, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori comunali o da cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti per la nomina a consigliere comunale, previa delega rilasciata dal Sindaco. Atteso che il *Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile* redatto dal Ministero dell’Interno recita: “*La scelta della persona fra quelle indicate nell’art. 1, terzo comma, del D.P.R. 396/2000, e l’atto di delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile sono rimessi alla potestà discrezionale del sindaco*”, per ottenere tale delega gli aspiranti dovranno presentare al Servizio di Stato Civile-Ufficio Matrimoni, almeno 30 giorni prima della celebrazione del rito, apposita richiesta motivata, secondo le modalità previste del D.P.R. n. 396/2000.
2. Il Sindaco, esaminata la documentazione prodotta, valuterà a proprio insindacabile giudizio l’opportunità di concedere tale delega.
3. L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il rito civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall’art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 3

Luogo della celebrazione

1. La celebrazione dei riti civili si svolge pubblicamente:
 - a) all’interno del Palazzo Municipale sito in viale A. Moro s.n.;
 - b) nei locali individuati all’interno dell’ex Convento di Santa Lucia ed Agata, giusta delibera di G.C. n. 596 del 20.12.2008, oltre che, nei mesi estivi, nella corte interna prospiciente i predetti locali, come già regolamentato dalla delibera di G.C. n. 237 del 18.06.2013;
 - c) in luoghi idonei, nella disponibilità del Comune, che per tali finalità assumono la denominazione di “casa comunale”, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 396/2000, recante “*Uffici separati*”, che recita: “*1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.*”, aventi i requisiti e le caratteristiche dettagliatamente riportati nel Disciplinare allegato al presente Regolamento (**Allegato 1 - DISCIPLINARE PER LA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE**).
2. La celebrazione dei riti civili fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall’art. 110 del Codice Civile.

ART.4

Giornate ed orari della celebrazione

1. Nei luoghi indicati al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 3, i riti civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, nelle mattine dei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi dei giorni di martedì e giovedì, di apertura pomeridiana al pubblico degli uffici comunali, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
2. Nei luoghi indicati al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 3, è altresì consentita la celebrazione dei riti civili, nelle mattine del sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17,00 alle ore 19,00, e nella mattina di ogni prima domenica del mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previa disponibilità, oltre che dell'Ufficiale dello Stato Civile delegato, anche del personale preposto all'assistenza della celebrazione del rito, nonché, dell'ulteriore eventuale personale di supporto occorrente, ferma la disponibilità dei luoghi.
3. Nei luoghi indicati al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 3, è esclusa la celebrazione dei riti civili nei giorni 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno di Pasqua ed il giorno successivo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 2 luglio (festa patronale), nei giorni 14, 15 e 16 agosto, nonché nei giorni delle consultazioni elettorali.
4. I soggetti privati e gli altri Enti proprietari dei luoghi riconosciuti "Casa comunale", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), non hanno facoltà di determinare autonomamente le modalità di celebrazione del rito con riferimento ai giorni e agli orari, in quanto, in materia, vi è una competenza esclusiva dell'Ufficio di Stato Civile.

ART.5

Tariffe e ripartizione dei proventi

1. La celebrazione dei riti civili è attività istituzionale gratuita quando viene svolta nella casa comunale durante l'orario di servizio in ambienti del palazzo municipale resisi al momento disponibili.
2. La celebrazione dei riti civili fuori dai casi previsti dal precedente comma, ivi compresi quelli celebrati nella sala "Mandela" (all'interno del palazzo municipale), è ritenuta prestazione pubblica non essenziale e, quindi, soggette al pagamento di una tariffa, indicata nella tabella allegata al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante (**Allegato 2**). Tale tabella può essere annualmente rimodulata da apposita deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. f) e 48 del TUEL.
3. La predetta tariffa, dovuta per la celebrazione dei riti civili, è stabilita a titolo di rimborso spese per il costo del personale impiegato nell'espletamento del servizio, compreso il personale addetto alla vigilanza del palazzo comunale e dell'immobile sito in via Madonna delle Virtù, nonché per la specifica formazione dei dipendenti addetti, oltre che per il costo dei servizi prestati e delle utenze occorrenti per la celebrazione dei riti civili.
4. Le entrate derivanti dalle tariffe sono vincolate al finanziamento delle spese di cui al comma 3 ovvero a finalità connesse allo svolgimento delle cerimonie e ripartite come appresso:
 - **40%** in forma di premialità, in relazione al costo del lavoro straordinario del personale addetto allo Stato Civile (art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL del 21.05.2018), mediante incremento degli stanziamenti del fondo incentivante a titolo di risorse variabili, ai sensi dell'art. 43, co. 4, della legge n. 449/1997 e degli stanziamenti occorrenti al conseguente pagamento degli oneri previdenziali e dell'IRAP. Tali somme saranno destinate alla remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta dell'utente, effettuate al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, secondo le tariffe orarie previste dal vigente C.C.N.L.;
 - Accantonamento di una somma pari al **30%**, finanziata dalla tariffa applicata che sarà imputata a specifico capitolo di bilancio, per le spese per formazione e aggiornamento del personale; spese di tenuta dei registri e catalogazione degli atti; arredi e dotazioni strumentali al Servizio;

- Accantonamento di una somma pari al **30%**, finanziata dalla tariffa applicata destinata al sito di riferimento al fine di preservare lo stato conservativo e garantire il mantenimento dell'interesse per le future celebrazioni per le spese di manutenzione e pulizia.
5. Il Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile, previa verifica delle prestazioni rese dal personale che svolge attività di celebrazione dei riti civili e relativa assistenza tecnica e logistica, al di fuori del normale orario di lavoro, provvederà, con propri atti, a corrispondere periodicamente quanto previsto dal precedente comma 4. con le modalità che saranno individuate in sede di contrattazione decentrata.
 6. Nei casi in cui non è previsto il versamento di nessuna tariffa, al momento della richiesta, sarà versata, all'economo comunale, una cauzione, il cui importo sarà disciplinato nel tariffario per la celebrazione dei riti civili.

ART. 6

Organizzazione del servizio e modalità di pagamento delle tariffe

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei riti civili è l'ufficio Matrimoni, in collaborazione con l'ufficio di Gabinetto del Sindaco, relativamente all'utilizzo della Sala "Mandela" o di eventuali altri locali siti all'interno del palazzo municipale. Lo stesso ufficio coordinerà il personale di eventuali altri Settori/Uffici comunali interessati nell'espletamento di tale servizio.
2. La richiesta relativa all'utilizzo delle case comunali deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento, al Servizio di Stato Civile-Ufficio Matrimoni, almeno 30 giorni prima della data desiderata. La data di celebrazione del matrimonio si intenderà fissata solo dopo la conferma da parte del predetto Ufficio, che avrà l'onere di comunicare ai gestori delle strutture esterne le suddette date.
3. Le sale il cui utilizzo prevede la corresponsione di una tariffa, si riterranno prenotate solo a seguito di presentazione di ricevuta di pagamento, che dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla data di conferma da parte dell'ufficio di cui al comma 2.
4. Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale n. 11844750, intestato a: Comune di Matera-Servizio Tesoreria, oppure tramite versamento con bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN: IT24V0526279748T20990001200 intestato a: Comune di Matera-Servizio Tesoreria Banca Popolare Pugliese, indicando nella causale la dicitura "utilizzo sala per matrimonio civile (data ed orario del matrimonio e nomi degli sposi)" o "utilizzo sala per unione civile (data ed orario fissati e nomi dei richiedenti)".
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per una causa imputabile all'Amministrazione Comunale, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma corrisposta.
6. Nessuna restituzione della somma prevista (tariffa o cauzione) spetterà, qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile ai richiedenti o nel caso in cui ci sia una variazione di data/orario (anche da orario antimeridiano a pomeridiano e viceversa).

ART. 7

Allestimento della sala e spazi utilizzati

1. Solo nel caso in cui è prevista la corresponsione di una tariffa o il rito si celebri fuori dal palazzo municipale, i nubendi potranno, a propria cura e spese, allestire sia la sala sede di celebrazione del rito civile, che i locali adiacenti, con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, sempre a cura e spese dei richiedenti, dovranno essere integralmente rimossi. E' vietato allestire utilizzando chiodi o materiale adesivo su muri, pavimenti e volte.

2. I locali siti all'interno del palazzo municipale saranno disponibili nell'orario concordato per la celebrazione del rito civile, mentre i locali destinati a sede separata di Ufficio di Stato Civile (al di fuori del palazzo municipale), saranno disponibili 90 minuti prima della celebrazione del rito al fine di consentirne un eventuale allestimento.
3. Solo nel caso di celebrazione nei siti allocati al di fuori del palazzo municipale, nel corso della cerimonia sarà consentito utilizzare strumenti musicali o impianti per diffondere musica di sottofondo, che non arrechino disturbo alla regolare celebrazione del rito, con onere, per i nubendi, di esibire ricevuta attestante la regolarità del versamento a tutela del diritto d'autore (SIAE), se dovuto.
4. Nei luoghi di celebrazione in cui è previsto il pagamento di una tariffa in favore del Comune, sarà garantita la presenza di n. 2 agenti di Polizia Locale in uniforme di rappresentanza, a scorta del gonfalone della città.
5. Ferma restando l'applicazione delle tariffe comunali fissate per le celebrazioni oggetto del presente Regolamento ed indicate nella tabella allo stesso allegata o come risultanti dai successivi aggiornamenti, per le celebrazioni nei luoghi indicati al comma 1, lettera c) dell'art. 3, si precisa che nessun costo dovrà essere a carico del Comune per l'utilizzo del luogo, compresi quelli di utenze, pulizia e manutenzione.

ART. 8 **Prescrizioni per l'utilizzo**

1. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro, sia all'interno dei locali comunali che nel piazzale antistante l'ingresso di tali locali, così come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 145/2019 del 26/04/2019.
2. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse in uso per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai richiedenti.

ART. 9 **Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso in cui i nubendi/unendi, i testimoni, o solo uno di essi, non comprendano la lingua italiana o sordi, muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare oralmente, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dagli artt. 13 (casi particolari) e 66 (casi speciali) del D.P.R. n. 396/2000, il cui costo sarà a carico dei richiedenti.
2. L'interprete dovrà presentarsi presso l'Ufficio Matrimoni, almeno 10 giorni prima della celebrazione del rito, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina.

ART. 10 **Matrimonio celebrato per delega**

1. Nel caso il rito si celebri su delega di altro Comune, gli interessati dovranno presentare richiesta di disponibilità alla celebrazione, concordando la data e l'ora con l'Ufficio Matrimoni, con un anticipo di almeno 30 giorni, e consegnare al predetto ufficio, almeno 10 giorni prima:
 - 1) Fotocopia dei documenti d'identità dei nubendi/unendi;
 - 2) Fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
 - 3) Dichiarazione a firma congiunta del regime patrimoniale scelto.

ART.11 **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il D.P.R. 396/2000;
- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la L. 76/2016;
- lo Statuto comunale.

ART.12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
2. Non saranno comunque soggetti al pagamento della nuova tariffa stabilita con il presente regolamento, i richiedenti le cui pubblicazioni sono già state eseguite o sono in corso al momento della sua entrata in vigore.